

Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 13

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta apposito regolamento per la concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.

(2)

21. Possono presentare domanda di contributo associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda medesima.

(3)

21 bis. Non possono in ogni caso presentare domanda di contributo:

a) enti pubblici;

b) partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati;

c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati;

d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e del RUNTS;

e) persone fisiche.

(4)

21 ter. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso), il regolamento individua i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che, per ciascuna iniziativa, non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.

(5)

21 quater. In ogni caso sono escluse dai contributi le iniziative organizzate a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica.

(6)

22. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, di un preventivo di spesa, nonché dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e dell'assenza di cause di esclusione.

(7)

23.

(ABROGATO)

(8)

24. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui ai commi 20 e 21 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

(9)

25. Al comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole << vincoli per il beneficiario.>> sono aggiunte le seguenti: << In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo.>>.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.

Note:

1 Comma 18 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

2 Comma 20 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

3 Comma 21 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

4 Comma 21 bis aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

5 Comma 21 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

6 Comma 21 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

7 Comma 22 sostituito da art. 12, comma 30, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

8 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 30, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

9 Parole sostituite al comma 24 da art. 12, comma 30, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.